



CITTÀ DI SAN PRISCO

www.comune.sanprisco.caserta.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 40

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 del 23-07-2026

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 267/2000. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - DIVIETO DI DETENZIONE E COLLOCAMENTO, ANCHE TEMPORANEI, DI ANIMALI D'AFFEZIONE SU BALCONI, TERRAZZE, CORTILI O AREE ESTERNE ESPOSTE A CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME.

L'anno duemilaventisei addì ventitre del mese di luglio, il Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 04/06/2026 - protocollo n. 10456 del 09/06/2026

PREMESSO CHE:

- Con nota acquisita al prot. Ente al n. 12573 del 08/07/2026, l'Assessore regionale per la tutela degli animali ha invitato le amministrazioni comunali ad adottare misure volte a garantire il benessere animale nel periodo estivo caratterizzato da forti ondate di calore;
- Le temperature elevate e la prolungata esposizione ai raggi solari costituiscono un grave e documentato rischio per la salute e la vita degli animali d'affezione;

CONSIDERATO che

- ogni anno sul territorio comunale si verificano episodi legati ad animali domestici lasciati, anche temporaneamente, su balconi, terrazze o spazi esterni privi di adeguata protezione dal sole e dal calore, con rischi elevati per la salute degli animali stessi;
- l'esposizione anche temporanea, nelle ore più calde, può provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi, sofferenze acute e la morte degli animali;

ACCERTATO che le condizioni climatiche estive e le ricorrenti ondate di calore anomale costituiscono una situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per l'incolumità psicofisica degli animali;

DATO ATTO che sussistono le ragioni di pubblico interesse, finalizzate all'adozione di misure urgenti, cautelative e preventive a tutela della salute pubblica, dell'igiene urbana e del benessere animale sull'intero territorio comunale;

RITENUTO intervenire, analogamente a quanto avviene a livello nazionale e locale per le attività lavorative all'aperto nei settori edile e agricolo, adottando misure idonee a prevenire i rischi connessi alle elevate temperature registrate nel periodo estivo anche a tutela degli animali d'affezione;

VISTI:

- la richiesta di adozione di misure urgenti per la tutela del benessere degli animali durante la stagione estiva e le ondate di calore a firma dell'assessora regionale Avv. Fiorella Zabatta competente per la tutela degli animali, in premessa richiamata;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL);
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- la Legge Regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3 ("Disposizioni in materia di tutela e benessere degli animali e del randagismo");
- gli artt. 544-ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali / Detenzione in condizioni produttive di gravi sofferenze) del Codice Penale;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con Legge n. 201/2010;

ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni espresse, che qui si intendono integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

Periodo di applicazione:

Le disposizioni della presente ordinanza sono immediatamente efficaci e restano in vigore **fino al 30/09/2026** (compreso), salvo proroghe o anticipazioni legate all'andamento delle condizioni meteorologiche.

E' fatto divieto di

- esporre o lasciare stazionare gli animali d'affezione sui balconi, terrazze cortili o altri spazi aperti non protetti, qualora le previsioni meteo emesse dagli organi competenti (es. Protezione civile/Arpa) segnalino ondate di calore o temperature superiori a 30°;
- lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all'ombra, anche se con finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne;
- sottoporre gli animali (in particolare i cani) ad attività motoria intensa (es. corsa al guinzaglio, traino) nelle ore a più alto rischio di colpi di calore (dalle ore 11.00 alle ore 18.00);

Cavalli da traino: Sospensione della circolazione per le carrozzelle durante le allerte meteo e tutti i giorni nella fascia oraria 11:30 – 18.00.

Obblighi dei proprietari e detentori:

I proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo degli animali d'affezione devono costantemente garantire:

- che gli animali custoditi all'aperto dispongano di un riparo idoneo, ombreggiato e costantemente ventilato, nonché di acqua fresca di abbeverata sempre disponibile;
- un'idonea e strutturale protezione dal sole, dall'irraggiamento e dalle ondate di calore;
- una costante e ininterrotta disponibilità di acqua fresca in contenitori che non ne permettano il facile rovesciamento, posizionati rigorosamente all'ombra;
- condizioni igienico-sanitarie e ambientali pienamente compatibili con il benessere psicofisico dell'animale con le sue caratteristiche etologiche;
- un'adeguata e attiva custodia degli animali durante le proprie assenze, evitando di lasciarli incustoditi in ambienti vulnerabili ai picchi termici (compresi i veicoli a motore in sosta).

Controlli e vigilanza:

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Prisco e le Forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio, il Servizio Veterinario della competente ASL Caserta sono incaricate dell'esecuzione e del rigoroso controllo del rispetto della presente ordinanza.

Sanzioni:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale:

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000);

Entrata in vigore e pubblicità:

La presente ordinanza è immediatamente efficace e resta in vigore **fino al 30/09/2026**.

DISPONE

La Pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'ente per l'intero periodo di vigenza, invitando i competenti uffici a dare massima diffusione e pubblicità mediante i canali istituzionali, attraverso la pubblicazione di apposita comunicazione sulla Homepage del sito istituzionale;

La presente ordinanza venga comunicata, per quanto di rispettiva competenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, alla Direzione del Servizio Veterinario dell'ASL Caserta, alla locale Stazione dei Carabinieri di San Prisco.

AVVERTE

Che la mancata osservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

È fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale qualora i fatti integrino ipotesi di reato previste dall'ordinamento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario
Montemarano Dott. Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa